



TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENZA

visto il D.L. 8 marzo 2020, n. 11, recante *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemologica da Covid-19”*;

visto, da ultimo, D.L. il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

viste le delibere adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 5 marzo 2020 (*“Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958”*), in data 11 marzo 2020 (*“Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) e in data 26 marzo 2020 (*“Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza Covid-19 integralmente sostitutive di quelle precedentemente assunte”*);

evidenziato che i recenti interventi normativi in materia di giustizia sono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;

rilevato, in particolare, che l'art. 83, primo comma e secondo comma, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione,



fino alla stessa data, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto (salve le eccezioni, previste al successivo terzo comma);

considerato che l'art. 36, primo comma, D.L. 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato il suddetto termine del 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020;

rilevato che, con decreto emesso da questa Presidenza in data 20 marzo 2020, è stata regolamentata l'attività del settore penale e del settore civile e lavoro fino al 15 aprile 2020;

ritenuto che, alla luce della proroga di cui al citato art. 36, primo comma, occorre provvedere in ordine al regime da osservare tra il 16 aprile e l'11 maggio 2020;

SI DISPONE

per il periodo dal 16 aprile 2020 all'11 maggio 2020,

con riferimento al **settore penale**:

1. che le udienze caldate per il periodo fino all'11 maggio 2020, rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, terzo comma, lett. b), vengano trattate a porte chiuse per motivi di igiene: i presidenti e i giudici avranno cura di impartire le opportune disposizioni per garantire il distanziamento tra le persone all'interno dell'aula di udienza, utilizzando a tal fine aule di capienza adeguata e, ove necessario, rivolgendosi al Direttore Coordinatore del settore penale per il reperimento di idonea aula di udienza disponibile;
2. che, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, D.L. 23/2020, siano altresì trattati, con le modalità di cui al punto precedente, i procedimenti i cui termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020;
3. che, in conformità a quanto disposto dal comma 12 dell'art. 83 cit., le udienze penali con imputati a qualsiasi titolo detenuti o internati (ivi comprese quelle di convalida dell'arresto o del fermo) si svolgano, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, o, in alternativa, mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice con l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" o "Teams", applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.146-bis cit.;




4. che tutti gli altri procedimenti, non rientranti nelle eccezioni di cui sopra, siano rinviati d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e la relativa data di rinvio venga comunicata dalle cancellerie con le modalità previste dal comma 14 dell'art. 83 cit.;

con riferimento al **settore civile e lavoro**:

1. che vengano tenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3, lettera a), del citato D.L. 18/2020, ovvero:
 - a. le cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (cd. cause alimentari in senso stretto);
 - b. i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
 - c. i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; le udienze di giuramento dell'amministratore provvisorio non professionale verranno rinviate a data successiva al 31 maggio 2020, mentre gli amministratori professionali verranno invitati a depositare nel fascicolo telematico la formula di giuramento sottoscritto con firma digitale; nei casi in cui l'adozione dei provvedimenti provvisori non sia sufficiente e debba procedersi all'esame domiciliare dei beneficiando, verranno adottate forme di audizione a distanza presso gli istituti di ricovero assistenziale o ospedaliero a mezzo di videoconferenza, invitando all'uopo il Comune di Palermo, nella persona del Sindaco, e l'A.S.P., nella persona del Dirigente Medico a dotare le singole strutture dell'attrezzatura necessaria per l'adempimento istruttorio;
 - d. i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (c.d. T.S.O.);
 - e. i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione della gravidanza di donna minore o incapace);
 - f. i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;



- g. i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- h. i procedimenti di cui agli articoli 283 e 351 del codice di procedura civile, quando il Tribunale è organo di appello e sia stata presentata la richiesta di inibitoria di cui all'art. 351, secondo comma;
- i. tutti quei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la cui urgenza andrà dichiarata con decreto non impugnabile emesso, d'ufficio o su istanza di parte da depositare in via telematica, dal Presidente della Sezione tabellarmente competente, cui all'uopo si attribuisce espressa delega con il presente provvedimento, e – per le cause già iniziate – dal giudice assegnatario o dal presidente del collegio; nel valutare la gravità del pregiudizio dovrà tenersi conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento (fermo restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo);
2. che in particolare, ferma restando la necessità di una valutazione caso per caso in ordine alla gravità del pregiudizio (ed alla conseguente opportunità di emettere la dichiarazione di urgenza), i giudici – togati e onorari – di ciascuna Sezione, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, rivolgano prioritaria attenzione, ove possibile anche tenuto conto del carico di ruolo e della presenza del personale amministrativo di presidio, alla trattazione dei seguenti affari:
- udienze presidenziali di separazione giudiziale e udienze di prima comparizione dei procedimenti di affidamento, visita e mantenimento dei figli non matrimoniali che non abbiano ricevuto ancora alcuna regolamentazione;
 - procedimenti cautelari, ivi compresi i ricorsi *ex art. 696 c.p.c.*, e relativi reclami, in materia di nuova opera o di danno temuto, in cui vengano rappresentate situazioni di serio pericolo di cedimento strutturale di edifici e/o situazioni di insalubrità ovvero venga chiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva di cartelle di pagamento o di provvedimenti di revoca o decadenza di finanziamenti pubblici;



- procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione, e relativi reclami, di competenza della Sezioni specializzata in materia di impresa;
 - istanze *ex artt. 648 e 649 c.p.c.* nonché *ex art. 615, primo comma, c.p.c.* (ove proposte con istanza autonoma e separata rispetto all'atto di costituzione in giudizio);
 - procedimenti per dichiarazione di fallimento promossi da lavoratori dipendenti o dal pubblico ministero;
 - procedimenti di approvazione di rendiconto in procedure fallimentari;
 - procedimenti di ripartizione dell'attivo (parziali e finali) in procedure fallimentari;
 - procedimenti di esdebitazione;
 - giudizi di reclamo in materia fallimentare e di sovraindebitamento;
 - procedimenti di distribuzione del ricavato in procedure di espropriazione forzata immobiliare;
 - procedimenti di espropriazione forzata presso terzi in cui i creditori procedenti vantino crediti di lavoro o per assegni di mantenimento;
 - procedimenti *ex L. 92/2012* o di impugnativa di licenziamento in cui sia dedotta o si ritenga comunque applicabile la tutela reale e che non richiedano la presenza delle parti (salvo che la partecipazione di queste non possa essere assicurata con le forme dell'udienza in modalità da remoto);
 - decreti di omologa di A.T.P. con accertamento positivo del requisito sanitario i cui termini per la dichiarazione di dissenso siano scaduti in data antecedente al 9 marzo 2020;
 - procedimenti di opposizione ad A.T.P in materia previdenziale in cui sia stata depositata C.T.U. e che siano maturi per la decisione;
 - ricorsi per decreto ingiuntivo depositati da oltre trenta giorni;
 - richieste di esecutorietà *ex art. 647 c.p.c.* depositate da oltre trenta giorni;
 - richieste di liquidazione di spese e compensi presentate dai difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e dagli ausiliari del magistrato (*ex artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002*);
3. che, in relazione ai procedimenti esulanti dall'art. 83, comma 3, lettera a), D.L. cit., i magistrati effettuino i rinvii delle udienze, almeno cinque giorni prima delle stesse, con provvedimenti telematici (e non cartacei), segnalandone l'urgenza mediante il redattore di "Consolle" (in modo da sollecitare le cancellerie a lavorarli in tempo utile),



- utilizzando preferibilmente la modalità del cd. “rinvio massivo” e privilegiando date successive al 30 giugno 2020, onde evitare ulteriori rinvii nel medesimo procedimento con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria;
4. che le udienze civili che non possono essere differite ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.L. cit., e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, si svolgano secondo la previsione di cui al comma 7, lett. f) dell’art. 83 cit., ossia mediante collegamenti da remoto tramite l’applicativo “Teams” messo a disposizione dalla DGSIA, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti, e previa comunicazione ai procuratori delle parti (e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione) di giorno, ora e modalità di collegamento;
 5. che le udienze civili che non possono essere differite, e che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, si svolgano secondo le modalità di cui al comma 7, lett. h), dell’art. 83 cit., ossia lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice (udienze a c.d. trattazione scritta);
 6. che la forma ordinaria di trattazione dell’udienza (comparizione personale davanti al giudice dei procuratori delle parti e, ove previsto, delle parti e/o del pubblico ministero) possa essere utilizzata, unicamente nei procedimenti urgenti ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.L. 18/2020, in via del tutto residuale, qualora non sia effettivamente possibile il ricorso alle modalità di svolgimento di cui al comma 7, lett. f) o h), dell’art. 83 cit. o, in subordine, ad una modalità di trattazione “mista” (ossia con la comparizione davanti al giudice dei soli soggetti non in grado di effettuare il collegamento da remoto);
 7. che le udienze in forma ordinaria si svolgano a porte chiuse e, anche attraverso un’opportuna ricalendarizzazione, vengano fissate ad orario e in un numero massimo che ne consenta la trattazione in modo idoneo ad evitare assembramenti e ad assicurare il rispetto della giusta distanza interpersonale;
 8. che le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze (anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi) si svolgano da remoto, mediante l’utilizzazione degli applicativi ministeriali



sopra citati, ferma la necessità di garantirne la segretezza e di evitare la visibilità da parte di terzi;

9. che, qualora nei procedimenti di cui all'art. 83, comma 3, D.L. 18/2020, occorra disporre indagini tecniche d'ufficio, l'accettazione dell'incarico e il giuramento del nominato C.T.U. possano aver luogo, oltre che in un'udienza mediante collegamenti da remoto ai sensi del superiore punto 3, anche con modalità telematiche, mediante deposito nel fascicolo telematico, da parte dell'ausiliario, di dichiarazione di accettazione contenente la formulazione del giuramento di rito e la fissazione del luogo e data di inizio delle operazioni, che l'ausiliario provvederà a comunicare a mezzo pec ai difensori delle parti costituite;
10. che le operazioni peritali si svolgano, in ogni caso, nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dai provvedimenti nazionali e locali per il contenimento del rischio epidemiologico;
11. che le necessarie interlocuzioni dei magistrati con i curatori fallimentari e con i professionisti delegati alle vendite mobiliari e immobiliari abbiano luogo mediante collegamenti da remoto tramite l'applicativo "Teams";
12. che il MagRif per il settore civile, dott. Giulio Corsini, assicuri con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso all'ufficio.

Le medesime disposizioni, in quanto compatibili, valgono per l'ufficio del Giudice di Pace di Palermo e Partinico.

Per quanto attiene alle cancellerie ed al settore amministrativo, si dispone la proroga all'11 maggio 2020 delle disposizioni impartite con decreti del 20 e del 23 marzo 2020.

Si comunichi ai giudici, ai dirigenti amministrativi e al personale amministrativo e si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet di questo Tribunale.

Palermo, 15 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Di Vitale